



**CITTÀ DI ASIAGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI**  
**SPORTIVI**

**Approvato con delib. di C.C. n. 35 del 09.06.2016**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI

## TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI( GESTIONE DIRETTA)

## TITOLO III - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

## TITOLI IV - TARIFFE

## TITOLI V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- Per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- Per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo;
- Per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per il Comune;
- Per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- Per corrispettivo, l'importo che il Comune corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- Per canone, l'importo che il Comune introita dal gestore dell'impianto a rilevanza imprenditoriale;
- Per tariffa, la somma che l'utente utilizzatore deve versare al Comune o al gestore/concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

#### Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione di:

- Impianti sportivi di proprietà comunale e spazi sportivi di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.

Gli impianti e gli spazi di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. L'uso degli impianti sportivi e degli spazi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

#### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in:

- Impianti di rilevanza comunale: sono impianti di rilevanza comunale quelli che per destinazione d'uso prevalente; per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare anche gare ufficiali. Allegato A
- Impianti minori: impianti scolastici e gli altri impianti eventualmente disponibili. Allegato B

- Spazi sportivi: ovvero i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

#### Art. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

1. La attività sportiva per le scuole;
2. La attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
3. La attività sportiva in favore dei giovani in genere;
4. La attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
5. La attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
6. La attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Al fine di garantire la fruibilità degli impianti la gestione degli stessi potrà essere effettuata in modo diretto e/o mediante affidamento a terzi della gestione degli stessi, ispirandosi ai principi fissati dal Titolo V "Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali" della Legge Regionale n. 8 dell'11.5.2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" ed in particolare nel rispetto dei criteri minimi previsti dall'art. 26 della precitata legge e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- La Giunta Comunale
- Il Responsabile del Servizio competente.

#### Art. 6 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- Individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso;
- Individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive, garantendo:
  - 1) la concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini,
  - 2) l'uso degli impianti sportivi da parte delle associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali;
- Determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- L'esternalizzazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 42 TU 267/2000;
- Programmazione straordinaria;
- Modifica e/o integrazione degli allegati secondo l'evoluzione del patrimonio comunale e le contingenze gestionali.

#### Art. 7 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Spetta al/ai responsabile/i:

- Provvedere alla programmazione ordinaria, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, ottimizzando l'impiego delle strutture per le varie attività sportive secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali;

- Attivare procedure gestionali per il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi;
- Stipulare le convenzioni con i gestori degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- Esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale in esecuzione del presente regolamento.

## TITOLO II CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI (gestione diretta)

### Art. 8 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso temporaneo a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e promozione sociale ed eventualmente, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità di orario.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso temporaneo alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole presenti sul territorio comunale.

La concessione in uso temporaneo dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

### Art. 9 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN USO

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la richiesta di utilizzo entro il 31 agosto di ogni anno, specificando quali impianti (o parti di essi) intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile delle attività da svolgere negli impianti richiesti, nonché l'elenco dei soggetti in possesso dell'attestato di abilitazione all'uso del Defibrillatore (DAE), con l'obbligo di precisare nelle ore richieste il nominativo del soggetto avente tale requisito presente all'attività sportiva. Tale indicazione risulterà definitiva per l'Amministrazione che a sua volta comunicherà tale elenco nonché gli orari di presenza degli stessi all'ULSS competente; eventuali variazioni successive dovranno essere approvate dall'ufficio competente.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

Allegato C (criteri di assegnazione)

### Art. 10- MODALITÀ DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della scuola oltre agli organi di controllo preposti.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni al Comune. Un responsabile avente altresì il possesso dell'attestato di utilizzo del defibrillatore, nominato dall'associazione deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato. Il Comune non risponde di eventuali assenze lamentati dagli utenti e non comunicate.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi in uso è tassativamente vietato:

- Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli impianti avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- Utilizzare gli impianti per più attività sportive contemporaneamente senza preventiva autorizzazione;
- Usare calzature non adeguate all'impianto;
- Depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- Svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- Utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- Non rispettare le modalità di accesso (uso di chiavi/allarmi/ecc.) stabilite;

Il Comune si riserva comunque l'utilizzo diretto dell'impianto e/o per manifestazioni patrocinate negli orari già assegnati con congruo preavviso da parte dell'ufficio Competente.

#### Art. 11 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive e per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni. I relativi orari verranno stabiliti dall'Ufficio competente.

#### Art. 12 – CAUZIONE

Per le prenotazioni relative allo Stadio del Ghiaccio e superiori a n. 1 giorno, atteso che le spese gestionali relative allo stesso sono molto elevate, è previsto il versamento di una deposito cauzionale pari al 10% della somma complessiva, da versarsi in anticipo secondo le modalità previste dall'ufficio. In caso di disdette comunicate in un periodo di tempo inferiore a 7 mesi, le cauzioni verranno trattenute.

#### Art. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato (nei casi previsti da Deliberazione di Giunta) dall'utente in anticipo.

#### Art. 14 - RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per gli altri eventi solo dopo il periodo pagato. Per lo Stadio del Ghiaccio la comunicazione dell'eventuale rinuncia deve essere comunicata 6 mesi prima.

#### Art. 15 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il/i Responsabile/i del Servizio ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

In caso di prenotazioni per periodi superiori a n. 2 settimane consecutive, è necessaria la stipula di apposita polizza fideiussoria.

#### Art. 16 - CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata

nonché con la fattibilità della richiesta rispetto allo status quo dell'impianto stesso. Deve essere valutato di volta in volta dall'ufficio

#### Art. 17- AGIBILITÀ IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

### TITOLO III CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

#### Art. 18- MODALITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale. La concessione in gestione degli impianti di rilevanza comunale (art. 3 del presente regolamento) deve prevedere la fruibilità e l'uso degli stessi nei limiti e secondo gli indirizzi del presente regolamento.

#### Art. 19- CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concesso a Associazioni Sportive e Federazioni Sportive Enti di promozione sportiva Enti non Commerciali e Associazioni di promozione sociale senza fini di lucro, che perseguono finalità sportive, formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengono le seguenti previsioni:

1. Assenza di finalità di lucro;
2. Democraticità della struttura;
3. Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

I criteri con cui assegnare le concessioni in gestione degli impianti dovranno tener conto almeno delle seguenti priorità:

1. Iscrizione al CONI e/o Federazione inerente all'uso dell'impianto sportivo oggetto della gestione;
2. Attività giovanili;
3. Numero squadre iscritte in campionati ufficiali;
4. Sede ed operatività nel territorio comunale;
5. Rinnovo della concessione in gestione.

Il bando deve prevedere il corrispettivo, ovvero l'importo che il Comune corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale a base di asta.

#### Art. 20- CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente, secondo gli indirizzi del presente regolamento.

Oltre ai soggetti di cui all'articolo precedente possono partecipare all'assegnazione della gestione di impianti a rilevanza imprenditoriale anche altri soggetti aventi scopo di lucro. Il bando deve prevedere il canone, ovvero l'importo che il Comune introita dal gestore dell'impianto a rilevanza imprenditoriale a base d'asta.

#### Art. 21 - REQUISITI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Lo schema di concessione per la gestione degli impianti sportivi (artt. 19 e 20 del presente regolamento) dovrà comunque prevedere i criteri minimi individuati dall'art. 26 della Legge Regionale n. 8 dell'11.5.2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i seguenti criteri:

:

- Clausole per l'eventuale fruibilità gratuita in orario scolastico degli impianti a disposizione delle scuole;
- Clausole per l'eventuale fruibilità gratuita degli impianti a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo Comunale;
- La fruibilità dell'impianto da parte delle associazioni aventi diritto (il gestore può anche essere utilizzatore finale) artt. 9 e segg.;
- Riserva per attività sportive e sociali promosse e/o patrocinate dalla Amministrazione;
- La individuazione e suddivisione degli altri oneri gestionali tra Comune e il gestore con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti manutentivi;
- La durata della concessione può essere al massimo di anni cinque. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima;
- Nel bando potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare in parte attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altre attività commerciali, l'accollo di spese ed utenze, l'utilizzo di pertinenze e parcheggi;
- Il disciplinare tecnico relativo all'impiego delle attrezzature ed impianti sportivi.

#### Art. 22 - CONTABILITÀ E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

Con cadenza annuale il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### Art. 23 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 20 e 21 sono revocate dal Comune quando:

1. La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
2. La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
3. Non siano rispettate altre clausole ritenute essenziali dalla concessione.

#### Art. 24 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione e lavori, anche in ampliamento, vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della convenzione potrà essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte del gestore dell'impianto e per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

## TITOLO IV TARIFFE

### Art. 25 - DETERMINAZIONE TARIFFE E PUBBLICITÀ

Per l'uso degli impianti sportivi comunali a rilevanza non imprenditoriale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere:

- Orarie (ad es. per gli allenamenti);
- A prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- A percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante);
- Per una parte limitata dell'impianto (nei casi possibili).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo (attività istituzionali, riservata ai soci, stage, corsi, ecc.) ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Il pagamento della tariffa sarà effettuato per gli impianti in gestione diretta per singoli eventi.

Il pagamento della tariffa per l'utilizzo dell'impianto da diritto all'utilizzatore alla esposizione della propria pubblicità mobile. L'installazione e la rimozione al termine dell'utilizzo della pubblicità mobile è a carico dell'utilizzatore stesso. L'imposta di pubblicità è dovuta secondo il regolamento in vigore.

### Art. 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata idonea documentazione fiscale da parte del comune e/o gestore.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti (così come previsto all'art. 13 del presente regolamento).

Le società che non ottemperano gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

## TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 27 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione e l'uso degli impianti si applicano:

- A partire dalla stagione in corso se compatibili e dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme stesse

Restano in vigore eventuali convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite. E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### Art. 28 - NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.  
All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Allegato A:

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti di rilevanza comunale lo "Stadio del ghiaccio "Hodegart" sito in Piazzale Stazione, impianto sportivo Comunale "A. Zotti" sito in via Fabio Filzi, impianto sportivo Comunale sito in via Cinque (costituito da palestra, palestrina pesi, impianto di preriscaldamento), il campo da Tennis sito al Parco Millepini, campo da calcio sito in frazione Sasso di Asiago, la pista di motocross in Val Chiama.

Allegato B:

palestre site all'interno della scuola media e della scuola elementare.

Allegato C:

Criteri di precedenza nell'assegnazione degli orari delle palestre comunali

1. Scuola
2. Associazioni Comunali Junior operanti in categorie ufficiali (Fisg, Fipav, Fip), regolarmente iscritte al campionato
3. Associazioni Comunali Senior operanti in categorie ufficiali (Fisg, Fipav, Fip), regolarmente iscritte al campionato
4. Associazioni Comunali Junior operanti in categorie non ufficiali (Aics), regolarmente iscritte al campionato
5. Associazioni Comunali Senior operanti in categorie non ufficiali (Aics), regolarmente iscritte al campionato
6. Associazioni Comunali Junior non iscritte al campionato
7. Associazioni Comunali Senior non iscritte al campionato
8. Associazioni Junior non iscritte all'albo comunale o sospese operanti in categorie ufficiali regolarmente iscritte al campionato

9. Associazioni Senior non iscritte all'albo comunale o sospese operanti in categorie ufficiali regolarmente iscritte al campionato
10. Associazioni Junior non iscritte all'albo comunale o sospese operanti in categorie non ufficiali
11. Associazioni Senior non iscritte all'albo comunale o sospese operanti in categorie non ufficiali